

trovano in uno stato avanzato di esecuzione. In relazione a queste l'Agenzia non ha dunque potuto tenere conto delle indicazioni espresse da codesta Autorità, datane appunto la valenza *pro futuro*.

In risposta alle anomalie riscontrate nella citata delibera n. 26, la scrivente Agenzia trasmette le seguenti notizie.

2. La prima anomalia concerne il criterio di selezione consistente nell'attribuzione di un punteggio per l'esperienza maturata dall'operatore economico. Codesta Autorità ha ritenuto legittimo il ricorso da parte dell'Agenzia al «*criterio del pregresso svolgimento di lavori analoghi*», evidenziando tuttavia due profili di criticità.

In ordine al primo profilo, *«la stazione appaltante avrebbe dovuto specificare i sotto-criteri in base ai quali compiere la valutazione circa le esperienze contrattuali pregresse, al fine di scongiurare possibili decisioni arbitrarie in danno ai principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità»*.

In ordine al secondo profilo, un *«ulteriore elemento di anomalia del criterio valutativo de quo si rinviene nell'attribuzione di un maggiore punteggio per le esperienze maturate presso la stazione appaltante»*. Codesta Autorità ha messo in luce la *«discriminatorietà di un punteggio differenziato»*, poiché tale criterio *«prevedendo un trattamento maggiormente premiale nei confronti delle imprese già operanti con la committente violerebbe il principio di concorrenza»* e *«introduce in via surrettizia un requisito di ordine territoriale»*.

Sul punto, preme mettere in debita evidenza come questa Agenzia ha già provveduto a modificare il criterio di selezione in analisi, nei termini di seguito riportati:

«Esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto del contratto da affidare realizzati nei 5 anni precedenti all'avvio della procedura nello specifico settore e categoria SOA, da documentare mediante la produzione di certificati di esecuzione lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti competenti all'esecuzione degli interventi in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico: punti 30 (5 punti per ogni lavoro analogo)».

Ad avviso dell'Agenzia, nella sua attuale formulazione il criterio di selezione degli operatori economici da invitare sulla base della pregressa esperienza risulta pienamente coerente con i rilievi già avanzati da codesta Autorità in sede istruttoria e confermati nella delibera n. 26/2021.

In primo luogo, è stato adottato un criterio di attribuzione dei punteggi di tipo oggettivo. Si è



optato, infatti, per attribuire 5 punti ad ogni pregressa esperienza, esclusivamente sulla base di un duplice parametro oggettivo: identità di settore e identità di attribuzioni amministrative. Si è escluso così in radice ogni apprezzamento discrezionale da parte dell'Agenzia, circa l'attribuzione di maggiori o minori punteggi per ogni singolo intervento, residuando invece in capo all'Agenzia una mera verifica circa la presenza del duplice parametro oggettivo al fine dell'attribuzione del punteggio.

In secondo luogo, è stata superata la precedente impostazione che vedeva l'attribuzione differenziata di maggiori punteggi alle pregresse esperienze realizzate nei confronti dell'Agenzia. Come si evince dal testo sopra riportato, l'oggettiva attribuzione dei punteggi è uniforme per tutte le esperienze maturate nei confronti di interventi affidati da «*stazioni appaltanti competenti all'esecuzione degli interventi in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico*».

3. La seconda anomalia riscontrata da codesta Autorità riguarda il contrasto con il divieto di discriminazione su base geografica del criterio di selezione avente ad oggetto la «*attribuzione di un punteggio maggiore per gli operatori economici aventi sede legale/operativa più prossima al luogo di esecuzione dei lavori*».

Codesta Autorità ha accolto favorevolmente l'impegno dell'Agenzia, nelle procedure ad evidenza pubblica future, a valutare l'inserimento di una siffatta clausola solo come modalità di esecuzione del contratto, esclusivamente per quegli interventi che richiedono una localizzazione territoriale funzionale ad una loro migliore realizzazione sotto il profilo tecnico.

Tenendo fede all'impegno preso, l'Agenzia ha espunto tale criterio dal novero dei criteri di selezione delle manifestazioni di interesse.

* * *

L'Agenzia auspica che codesta Autorità voglia prendere atto della coerenza della nuova formulazione dei criteri sopra descritti rispetto ai rilievi dalla stessa mossi.

L'Agenzia resta comunque disponibile a fornire gli ulteriori chiarimenti che si ritenessero necessari.

Dott. ssa Rita Nicolini
Firmato digitalmente

Allegati

1. DD-2020-4195_DPC20204231.pdf

2. 2020_36_MO_avviso.pdf
3. 2020_35_37_38_MO_Avviso.pdf
4. DD-2020-4189_acontrarre_DPC20204230.pdf
5. DD-2020-4191_acontrarre_DPC20204233.pdf
6. DD-2020-4190_acontrarre_DPC20204232.pdf

